

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI FIORE, RIZZO, D'ALENA, BORGIA E CIOCIA.

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ITTICHE

Art. 1

Al fini del miglioramento, incremento e potenziamento delle attività ittiche, in relazione alle competenze regionali, la Regione Puglia stanZIA, per il quadriennio 1980-83 la somma di L. 20.000.000.000 per contributi in conto capitale, per le iniziative di cui al successivo art. 2.

Art. 2

- Il contributi saranno corrisposti per le seguenti iniziative:
- a) costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti di piscicoltura e di acquacoltura;
 - b) acquisto di apparecchiature di bordo, sostituzione di apparati motori e trasformazione su imbarcazioni da pesca;
 - c) costruzione, ampliamento e acquisto di opere, attrezzature ed impianti per la conservazione, la lavorazione, trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca destinati alla alimentazione umana e relativi scarti di lavorazione;
 - d) costruzione, ampliamento e acquisto di magazzini ed impianti per la riparazione di reti e attrezzature per la pesca;
 - e) realizzazione di punti vendita da parte di cooperative di produttori e loro consorzi e da Enti Pubblici;
 - f) acquisti di mezzi di trasporto per la distribuzione dei prodotti della pesca;
 - g) studi e ricerche volte al miglioramento tecnologico degli allevamenti ittici, con particolare riguardo quelli tendenti a sperimentare la riproduzione artificiale di specie ittiche pregiate al fine di assicurare il sostegno tecnico alle iniziative di acquacoltura.

Art. 3

I destinatari dei contributi, residenti o aventi sedi nella Regione Puglia possono essere:

- a) pescatori singoli o associati, imprese di pesca, caratisti, cooperative di pescatori o loro consorzi, enti e associazioni esercenti la pesca o l'acquacoltura, per le iniziative di cui alla lettera a) b) c), del precedente art. 2;

CONSIGLIO REGIONALE
Proc. N. 1811
Data 11/4/80

./..

- b) cooperative di pescatori o loro consorzi per le iniziative di cui alla lettera d) e) f) del precedente art. 2;
- c) cooperative di pescatori o loro consorzi, enti locali e territoriali, istituti pubblici di ricerca, per le iniziative di cui alla lettera g) del precedente art. 2;
- d) cooperative tra pescatori che associno un numero non inferiore al 40% e non superiore al 70% dei soci complessivi - giovani di età tra i 18 e i 29 anni iscritti nelle liste speciali del 1° art. della legge 285/77 e successive modificazioni e che si propongono di costruire, ampliare e/o gestire impianti di acquacoltura.

Art. 4

Su proposta del Comitato tecnico, di cui al successivo art. 5, la Giunta Regionale, sentito il parere della Consulta regionale della pesca e con il concorso della Commissione consiliare competente, provvederà:

- a) alla determinazione dei criteri di priorità territoriale e dei settori di intervento;
- b) alla ripartizione fra le iniziative indicate all'art. 2 dei fondi stanziati con la presente legge per il quadriennio 1980-1983, nonché alla ripartizione degli stanziamenti annuali;
- c) alla fissazione annuale dei valori unitari convenzionali massimi per le iniziative di cui all'art. 2 lettere a), b), c), d), e) f).

Art. 5

E' istituita presso la Regione la Consulta regionale per lo sviluppo delle attività ittiche, nominata dal Presidente della Giunta e così composta:

- a) Assessore competente, Presidente;
- b) n. 3 rappresentanti delle 3 Centrali Cooperative;
- c) n. 1 rappresentante dell'Associazione Italiana Armatori;
- d) n. 3 rappresentanti delle Associazioni Pescatori delle Confederazioni sindacali;
- e) n. 2 rappresentanti del C.N.R.;
- f) n. 2 rappresentanti delle Università;
- g) n. 1 rappresentante della Direzione Marittima;
- h) n. 3 Sindaci o suo delegato di Comuni rivieraschi;
- i) n. 1 rappresentante delle Amministrazioni Provinciali.

Esplica le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato competente.

Compiti della Consulta sono quelli di studio, di formulazione di proposte di legge, di esprimere pareri su disegni di legge inerenti le attività ittiche e quello di redigere annualmente una relazione programmatica sullo stato e le prospettive regionali di sviluppo dell'attività ittica in collaborazione ed in armonia con le attività degli Enti Locali.

Art. 5 BIS

La Consulta nomina al suo interno un comitato tecnico composto dal Presidente della Consulta, un rappresentante dei Comuni, da 2 rappresentanti delle centrali cooperative, da un rappresentante dell'associazione armatori, da tre esperti scelti fra quelli nominati dalla università e dal C.N.R. e da un rappresentante della Direzione Marittima.

La Consulta ed il comitato tecnico regionale restano in carica per 5 anni e possono essere confermati e, comunque, esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi comitati.

In caso di impedimento del Presidente, le relative funzioni vengono esercitate da un suo delegato scelto fra i membri del Comitato.

Le sedute della Consulta e del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; i provvedimenti vengono adottati a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le spese per il funzionamento della Consulta e del Comitato Tecnico regionale sono a carico della Regione.

Art. 6

L'ammontare percentuale dei contributi, rispetto alle somme dichiarate ammissibili dalla Giunta Regionale nei modi stabiliti dall'art. 8 della presente legge, non potrà superare i seguenti valori:

- 30% per le iniziative di cui all'art. 2, lettere a), b);
- 50% per le iniziative di cui all'art. 2, lettere c), d), e), f).

Per le iniziative previste dalle lettere a) e c) del precedente Art. 2, quando le domande siano presentate da Enti o da Cooperative o da Consorzi di Cooperative legalmente riconosciute, la percentuale del contributo può essere aumentata al 70%.

- 70% per le iniziative di cui all'art. 2 lettera e);
- 80% per le iniziative di cui all'art. 2 lettera g) e h).

Per le iniziative di cui all'art. 2 lettera b), gli interessati potranno accedere ai benefici della presente legge per un importo di spesa ammissibile non inferiore a L. 1.000.000. In ogni caso, saranno favorite in forma prioritaria le iniziative che non abbiano beneficiato allo stesso titolo di altre forme di finanziamenti agevolati.

Per le iniziative di cui all'art. 2 lettera e) viene concesso un contributo di avviamento pari a L. 5.000.000 per ogni ettaro adibito ad acquacoltura ed un contributo di L. 100.000 per 24 mesi per ogni giovane assunto purchè iscritto nelle liste speciali previste dalla Legge n. 285/77. Tali contributi vengono erogati prioritariamente alle cooperative di cui all'art. 3 lettera d).

Art. 7

Le domande di contributo vanno indirizzate al Presidente della Giunta Regionale, corredate da:

- a) Piano finanziario, preventivo di spesa e progetto tecnico;
- b) Relazione illustrativa dell'iniziativa;
- c) progetto tecnico e computo metrico estimativo per le iniziative di cui all'art. 2, lettere c), d);
- d) Dichiarazione della competente Autorità, che comprovì l'attività svolta dal richiedente in maniera continuativa e professionale;
- e) Relazione descrittiva, analitica e preventivo di spese per lo studio e ricerche;
- f) Ogni altra documentazione che la Giunta Regionale ritenga necessaria.

I contributi possono essere concessi per iniziative intraprese dopo l'entrata in vigore della presente legge. Limitatamente allo stanziamento previsto per il 1980, i contributi possono essere concessi anche per iniziative intraprese dopo il 1 Maggio 1979.

Art. 8

Su proposta del Comitato Tecnico, la Giunta Regionale, sentito il Comitato di Presidenza della Consulta Regionale della Pesca, col concorso della Commissione Consiliare competente, provvede annualmente all'esame delle domande pervenute alla Regione entro il termine del 30 Agosto di ogni anno a partire dal 30 Agosto '80, e alla concessione dei contributi sulla base dei criteri di priorità e di ripartizione settoriale dei fondi approvati dalla Giunta Regionale.

Il provvedimento di concessione di cui al comma precedente potrà contenere anche un elenco delle iniziative di investimento ritenute idonee ma non ammesse a contributo per insufficienza dei fondi stanziati a carico del Bilancio annuale, da finanziare in via prioritaria in caso di revoca del contributo alle iniziative già ammesse.

Per le iniziative di spese ammesse a contributo e non realizzate entro 10 mesi dalla comunicazione all'interessato, la Giunta Regionale dispone la revoca della concessione, fatte salve le cause di forza maggiore. Per il finanziamento a norma delle lettere a), c) d), del precedente art. 2 il termine di 10 mesi è riferito all'appalto dei lavori.

Il finanziamento degli impianti e la liquidazione della spesa avvengono nel modo seguente:

- 20% del contributo previa dimostrazione dell'avvenuto appalto dei lavori, dietro presentazione di copia del contratto di appalto e della dichiarazione d'inizio dei lavori da parte del Direttore dei medesimi;
- 30% del contributo, dietro dimostrazione dell'avvenuto pagamento del 50% dell'ammontare complessivo delle somme appaltate ed ammesse a contributo;

- 50% alla constatazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori da parte di un tecnico incaricato dalla Regione e a seguito di prova di collaudo.

I contributi in favore dell'occupazione giovanile previsti al comma 7 dell'art. 6 possono essere erogati dalla prima dimostrazione dell'avvenuto inizio dei lavori.

Nel caso in cui i lavori risultino in chiusura di importo inferiore il contributo regionale dovrà essere ridotto in proporzione, fatto salvo il successivo recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza.

Nel caso di finanziamento di impianti, l'imputazione della spesa dovrà essere fatta anche sugli esercizi successivi, tenuto conto dei tempi di esecuzione dei lavori e di maturazione degli obblighi assunti dalla Regione.

Nel caso di acquisti, il contributo verrà erogato a presentazione della regolare documentazione di spesa.

Per le iniziative di cui alla lettera g) del precedente art. 2, il contributo verrà erogato a seguito della presentazione della relazione su studi e ricerche effettuati.

La Giunta Regionale provvede alla liquidazione e all'erogazione dei contributi previo accertamento dell'attuazione delle iniziative attraverso i propri servizi.

La pubblicazione della Giunta viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione per le iniziative a norma delle lettere a), b), del precedente art. 2 e comunicata all'ufficio iscrizione dei natanti per l'annotazione dei relativi registri.

In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella deliberazione di concessione del contributo, questo viene revocato.

Art. 9

I beni di cui all'art. 2 sono vincolati alla specifica destinazione per la quale è concesso il contributo, per la durata di 5 anni se trattasi di imbarcazione o di mezzo per il trasporto; di 10 anni se trattasi di impianti, opere di attrezzatura a terra.

In tale periodo non è ammessa la vendita del bene o il cambiamento della sua destinazione, se non previa autorizzazione della Giunta Regionale, pena la revoca del contributo.

Le autorizzazioni sono subordinate alla restituzione di parti contributi regionali ottenuti, pari a tante quote percentuali, calcolate a base mensili, quanti sono i mesi compresi tra la data della presentazione della domanda e la data di scadenza dei termini previsti nel primo comma del presente articolo.

Art. 10

Per l'anno 1980 sono stanziati, per gli obiettivi di cui ai
precenti articoli, L. 5 miliardi.

Firmato

FIGLIO
RIZZO
D'ALENA
BORGIA
CIOCIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 15.6.80